

DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE NEGLI AATTCC ABRUZZESI (S.V. 2017/2018)

1. Gli ATC, per l'esercizio dell'attività di prelievo selettivo della specie Cinghiale, devono attenersi al presente Disciplinare.
2. Il prelievo in selezione è consentito nei tempi stabiliti dalla DGR 462/17, da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto, in tutte le giornate della settimana con esclusione delle giornate di silenzio venatorio.
3. L'ATC, redige per la stagione venatoria il *Piano di assestamento di cui al punto 4 dell'art. 6 del RR 1/2017.* Ogni cacciatore di selezione abilitato al prelievo selettivo del Cinghiale (*lettera c, comma 1, art. 3, R.R 5/2014 e s.m.i*) e riconosciuto dalla Regione Abruzzo ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art 3 del R.R 5/2014 e s.m.i., iscritto o ammesso all'ATC, è tenuto a rispettare quanto previsto nel *Piano di prelievo* che costituisce parte integrante del *Piano di assestamento*.
4. L'ATC contemporaneamente alle proposte di prelievo, produrrà annualmente un calendario delle attività di selezione dove saranno individuati periodi e giornate di caccia settimanali che dovranno essere le medesime per l'intero ATC.
5. Al fine di rendere sostenibile l'esercizio della caccia di selezione al Cinghiale con gli obiettivi di tutela dell'Orso bruno marsicano e di consolidamento e incremento della sua presenza nel territorio abruzzese, il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, attraverso l'Ufficio Coordinamento e Gestione del Prelievo Venatorio ed Implementazione dell'Osservatorio Faunistico, su eventuali segnalazioni della Rete di Monitoraggio Orso bruno marsicano del PATOM, coordina e dispone per ogni ATC, specifiche integrazioni e modifiche, anche a carattere temporaneo rispetto al presente disciplinare. Tali modifiche, nei siti Natura 2000 ricadenti nell'ATC, vanno concertate con gli Enti gestori.
6. L'estensione del periodo di caccia di selezione oltre a quello previsto dall'art. 18 della legge statale 157/92, è sostenibile solamente se questa è inserita in un contesto gestionale più ampio che preveda degli obiettivi chiari, anche in termini di contenimento dell'impatto causato dalla specie. L'ATC provvederà a richiedere alla Regione l'autorizzazione per il piano di prelievo. Alla richiesta deve essere allegato il parere ISPRA.
7. Gli AATTCC che includono territori in ZPE e ZPC del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise o nei SIC con presenza dell'Orso bruno marsicano di cui al Calendario Venatorio regionale, devono integrare il Piano annuale di assestamento ed eventualmente il regolamento di esercizio della caccia di selezione al Cinghiale con le modalità definite d'intesa con gli enti gestori delle singole aree protette o SIC.
8. La caccia di selezione è praticata nella forma individuale all'aspetto e/o da appostamento fisso (in funzione dei profili di sicurezza) senza ausilio di cane/i.
9. Nel prelievo di selezione è vietato l'uso di qualsiasi tipo di cane, eccezion fatta per i cani da traccia abilitati e riconosciuti dall'ENCI, che possono essere utilizzati esclusivamente per il recupero degli animali feriti.
10. Per la caccia di selezione sono utilizzate le armi a canna rigata munite di ottica di mira previste ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 del R.R. 1/2017.
11. E' consentito l'esercizio della caccia di selezione su terreni coperti da neve ai sensi della let. m dell'art. 21 della L. 157/92, secondo le modalità previste dal presente disciplinare.

12. Prima dell'inizio della stagione di prelievo, annualmente, l'ATC nomina un Responsabile per la Caccia di Selezione (RCS) e due vice responsabili (vice RCS) scelti tra i nominativi indicati dai cacciatori di selezione assegnati alle singole zone di caccia al Cinghiale ed alle zone non vocate.
13. L'ATC in collaborazione con gli RCS ha il compito di coordinare l'attività di selezione, con la programmazione ed il controllo delle uscite e la predisposizione di norme interne per la partecipazione dei cacciatori al prelievo di selezione, garantendo pari diritti e pari doveri ai cacciatori interessati. I cacciatori di selezione hanno l'obbligo di assicurare la propria collaborazione alla realizzazione dei censimenti e delle altre attività ed opere gestionali richieste dall'ATC.
14. L'ATC deve programmare tali attività in giornate e orari fruibili dai cacciatori e darne precisa comunicazione per tempo agli organi di vigilanza. La mancata, o negligente, partecipazione da parte dei cacciatori alle attività programmate dagli ATC, è da considerarsi infrazione di carattere grave ed è sanzionata con apposito provvedimento della Regione (comma 8 art. 6 RR 1/2017) che può prevedere la sospensione temporanea fino ad una intera stagione venatoria dell'autorizzazione al prelievo.
15. L'ATC si avvale dell'RCS e dei suoi vice per tutte le attività di gestione e di organizzazione del prelievo venatorio di selezione al Cinghiale.
16. L'RCS e i suoi vice devono assicurare:
 - a. il passaggio di informazioni e il coordinamento tra l'ATC e i selezionatori assegnati alla singola zona di caccia di cui sono responsabili;
 - b. efficienza nell'organizzazione dei censimenti e nello svolgimento delle attività di gestione del Cinghiale richieste dall'ATC;
 - c. l'efficace organizzazione delle attività di recupero con cane da traccia dei capi feriti;
 - d. la verifica ed il controllo biometrico dei capi abbattuti secondo le modalità stabilite dagli ATC;
 - e. la pronta reperibilità di almeno due persone tra il responsabile di distretto ed i suoi collaboratori in ogni giornata di caccia durante i periodi di prelievo;
 - f. l'aggiornamento giornaliero degli abbattimenti eseguiti;
 - g. la gestione e la manutenzione delle apposite bacheche di macroarea e dell'area non vocata.
17. L'RCS assicura l'invio delle informazioni dell'attività di cui al punto 16 all'ATC.
18. Gli ATC possono prevedere forme di compensazione a beneficio degli RCS, dei vice RCS e dei rilevatori biometrici attraverso un incremento di capi da abbattere a questi assegnati.
19. L' ATC, nel rispetto del Piano di Prelievo, stabilisce per i singoli cacciatori di selezione, il numero e la classe sociale (in termini di sesso ed età) dei capi da abbattere; tale assegnazione, ove numericamente inferiore rispetto ai cacciatori ammessi al prelievo, avviene in base alla creazione di specifiche graduatorie basate su dei criteri meritocratici e di priorità, garantendo la rotazione nell'attribuzione delle diverse classi d'abbattimento in funzione dei capi assegnati negli anni precedenti, in ordine a:
 - a. l'iscrizione all'ATC di appartenenza;
 - b. la partecipazione ai censimenti ed alle altre attività di gestione;
 - c. ulteriori criteri meritocratici (come ad esempio il supporto nelle attività di prevenzione danni in agricoltura, supporto ai tecnici nei sopralluoghi, ecc.).
20. I capi da abbattere, distinti per sesso ed età, sono assegnati in modo nominale ai singoli cacciatori di selezione abilitati, iscritti e ammessi all'ATC.

21. Le fascette numerate inamovibili da inserire nel Tendine d'Achille dell'arto posteriore del capo immediatamente dopo l'abbattimento sono fornite ad ogni cacciatore di selezione ammesso al prelievo dall'ATC, così come la modulistica per il prelievo in selezione che consta in:
 - a. Scheda di autorizzazione al prelievo (Allegato A);
 - b. Scheda di abbattimento (Allegato B);
 - c. Scheda di intervento con il cane da traccia (Allegato C).
22. Al fine dell'incremento della sicurezza, durante l'azione di caccia di selezione, ogni cacciatore è obbligato ad indossare un indumento (giacca, gilet, ecc.) di colore arancione ad alta visibilità.
23. Durante il periodo consentito della caccia programmata, nelle zone assegnate alle squadre, la caccia di selezione può essere svolta esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona stessa, mai contemporaneamente allo svolgimento di una braccata o girata nella stessa zona, previa comunicazione al caposquadra.
24. Ogni cacciatore di selezione ammesso al prelievo del Cinghiale dall'ATC è assegnato in via esclusiva per la stagione venatoria corrente ad una zona di caccia (ZC) ricadente nella macroarea o nell'area non vocata.
25. Entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando delle iscrizioni alla caccia di selezione al Cinghiale, ogni cacciatore di selezione abilitato al prelievo del Cinghiale iscritto all'ATC inoltra domanda scritta all'ATC (su modulo precompilato) con richiesta di assegnazione ad una ZC o all'area non vocata; il modulo di richiesta è fornito dall'ATC.
26. L'assegnazione alle ZC ricadenti nelle macroaree avviene sulla base del seguente ordine dei richiedenti:
 - a. cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia in braccata che operano nelle medesime;
 - b. agricoltori in possesso di abilitazione alla caccia di selezione al Cinghiale i cui terreni di proprietà e conduzione ricadono all'interno della ZC richiesta;
 - c. cacciatori di selezione residenti nei confini amministrativi del comune in cui ricade la ZC richiesta;
 - d. cacciatori di selezione iscritti all'ATC;
 - e. cacciatori di selezione ammessi all'ATC.
27. Non sono ammesse richieste di assegnazione alle ZC ricadenti nelle macroaree di un ATC da parte di cacciatori di selezione iscritti ad una squadra di caccia in braccata in un altro ATC abruzzese.
28. L'assegnazione alle zone non vocate avviene sulla base del seguente ordine dei richiedenti:
 - a. agricoltori in possesso di abilitazione alla caccia di selezione al Cinghiale i cui terreni di proprietà e conduzione ricadono all'interno della zona richiesta;
 - b. cacciatori di selezione non iscritti a squadre in braccata residenti nei confini amministrativi del comune in cui ricade la zona richiesta;
 - c. cacciatori di selezione non iscritti a squadre in braccata;
 - d. cacciatori di selezione iscritti a squadre in braccata.
29. Il numero minimo e massimo ed i criteri di assegnazione dei cacciatori di selezione alle ZC e alle zone non vocate, sono stabiliti dal Comitato di Gestione dell'ATC prima dell'avvio della caccia di selezione e comunicati nello specifico bando.
30. L'ATC suddivide ogni ZC, e ogni zona non vocata in "sottozona" di caccia al Cinghiale; l'estensione di ogni sottozona varia in relazione alle caratteristiche ambientali e di copertura vegetale, di norma tra 2 e mille ettari per le zone vocate.

31. L'esercizio della caccia di selezione da parte del cacciatore si svolge esclusivamente all'interno delle sottozone della ZC e della zona non vocata a cui il cacciatore è stato assegnato per la stagione venatoria.
32. È fatto divieto di sparare da o in altre sottozone diverse da quella in cui il cacciatore si è registrato per l'uscita di caccia.
33. Prima di iniziare l'azione di caccia in selezione il cacciatore deve obbligatoriamente registrare la propria "uscita di caccia" presso la bacheca (o le bacheche) di riferimento predisposte dall'ATC per singola macroarea (o ZC) e zona non vocata. Nella bacheca sarà presente un "registro di bacheca" (Allegato D) in cui dovrà essere compilato in ordine: data di uscita, nominativo (lettere maiuscole), sottozona di appostamento, modello e targa veicolo utilizzato, ora di registrazione, firma. La gestione della bacheca è affidata agli RCS. L'ubicazione delle bacheche di riferimento per ogni ZC sarà comunicata dall'ATC annualmente, prima dell'avvio dei prelievi. Le bacheche possono essere sostituite da piattaforme informatiche purché contengano tutte le informazioni di cui sopra e siano accessibili agli organi di vigilanza.
34. E' considerata "uscita di caccia" sia l'uscita condotta all'alba, sia quella al tramonto; ovvero in una giornata di caccia è possibile realizzare due uscite di caccia.
35. La prenotazione presso le bacheche può essere effettuata a partire da due ore prima dell'alba per le uscite mattutine e due ore prima del tramonto per le uscite serali. I singoli orari, ricompresi nel predetto arco temporale, saranno definiti dagli ATC.
36. Ogni cacciatore di selezione, dopo 5 uscite di caccia continuative, è tenuto a rispettare un turno di sospensione giornaliero del prelievo, includendo, quindi, sia l'uscita all'alba, sia quella al tramonto.
37. In caso di particolari situazioni di rischio potenziale e reale di danneggiamento alle coltivazioni L'ATC può richiedere ad un cacciatore di selezione di operare il prelievo in una sottozona diversa. La comunicazione è concordata preventivamente anche con il RCS.
38. Nella caccia di selezione il tiro deve essere eseguito da punti di appostamento fissi, con arma in appoggio, solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che, in caso di mancato raggiungimento del bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto.
39. Gli spostamenti all'interno della sottozona assegnata e il raggiungimento dei siti fissi di appostamento e di sparo devono essere realizzati con arma scarica e in custodia.
40. Durante l'azione di caccia in selezione il cacciatore è obbligato ad avere con sé (oltre i documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale) i seguenti materiali e documenti:
 - a. Scheda di autorizzazione al prelievo (Allegato A);
 - b. Scheda di abbattimento (Allegato B);
 - c. Scheda di intervento con il cane da traccia (Allegato C).
 - d. Il/i contrassegno/i (fascetta/i) inamovibile/i numerato/i fornito/i dall'ATC;
 - e. Il certificato di taratura della carabina annuale.
41. Nel caso di ferimento del capo, il capo è considerato abbattuto, e il cacciatore deve:
 - a. attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di lasciare la postazione fissa;

- b. recarsi sull'*anschluss* dove dovrà essere posizionato un oggetto visibile e ben riconoscibile a distanza (fazzoletto, nastro ad alta visibilità, ecc.);
- c. limitare la ricerca del capo ferito e dei segni di caccia solo agli spazi aperti e con buona visibilità circostanti l'*anschluss* e per un raggio massimo di 100 metri dallo stesso. La ricerca non deve mai compromettere l'eventuale e successiva azione del cane da traccia;
- d. contrassegnare il punto di ingresso del capo ferito nel bosco o in ogni altro ambiente chiuso (dove l'azione di ricerca dovrà terminare) e immediatamente attivare il Servizio di recupero del capo ferito contattando l'RCS, o il vice RCS o i numeri di telefono dei conduttori di cani da traccia messi a disposizione dall'ATC o gli agenti di Polizia Provinciale.

42. Nel caso di abbattimento del capo il cacciatore deve:

- a. attendere circa 15 minuti dallo sparo tenendo sotto controllo il capo;
- b. apporre, immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto, la fascetta inamovibile nel Tendine di Achille dell'arto posteriore;
- c. compilare, prima di trasportare il capo con qualsiasi mezzo, la scheda di abbattimento inserendo le informazioni subito reperibili (codice fascetta, sesso e classe di età) e, successivamente, comunque entro e non oltre 12 ore dall'abbattimento, completandola con le informazioni rimanenti (età in mesi dalla mandibola, peso eviscerato, eventuale peso pieno, numero feti, misure biometriche, note, ecc.);
- d. comunicare tempestivamente l'abbattimento all'RCS o ad uno dei suoi vice RCS, anche via telefono o sms;
- e. recarsi, entro e non oltre due ore dalla realizzazione del prelievo, nella bacheca di riferimento in cui è individuata la sottozona di caccia in cui ha realizzato l'abbattimento e trascrivere le informazioni richieste nell'apposito registro di bacheca (Allegato D).

43. Se durante l'uscita di caccia sono stati esplosi uno o più colpi il cacciatore è tenuto a recarsi, entro e non oltre 2 ore dall'esplosione del/i colpo/i, presso la bacheca di riferimento predisposta dall'ATC e trascrivere le informazioni richieste nell'apposito registro di bacheca (Allegato D).

44. In caso di abbattimento di capi che presentino anomalie fisiche evidenti (ferite, lesioni, anomalie del mantello, ecc.) va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'AUSL competente per territorio.

45. Ogni cacciatore di selezione è tenuto a raccogliere il campione organico richiesto per l'analisi obbligatoria della Trichinella e portarlo alla AUSL veterinaria più vicina. La tipologia di campione organico destinato alla raccolta è indicata dall'ATC in accordo con la AUSL competente.

46. Ogni capo abbattuto deve essere visionato entro e non oltre 24 ore dall'abbattimento dall'RCS o da uno dei suoi vice, che provvede a:

- a. verificare la correttezza del prelievo effettuato;
- b. realizzare, quando possibile, 2 fotografie (digitali) del capo prelevato (gli ATC possono rendere obbligatorie le foto), di cui:
 - n. 1 fotografia per intero, con l'animale posto su un fianco e con la fascetta ben visibile;
 - n. 1 fotografia per intero con organi genitali visibili.
- c. verificare la compilazione della scheda di abbattimento e in caso di campi mancanti coadiuvare il cacciatore nella sua compilazione;
- d. firmare la scheda di abbattimento;
- e. ritirare la scheda di abbattimento.

47. Prima della verifica da parte dell'RCS o di un vice RCS il capo abbattuto può essere solo eviscerato e non deve essere in alcun modo spellato e/o sezionato.
48. Gli RCS dovranno far pervenire all'ATC mensilmente.
- le schede di autorizzazione al prelievo (Allegato A) ritirate;
 - le schede di prelievo (Allegato B) ritirate, insieme al risultato delle analisi trichinoscopiche di ogni capo abbattuto e le fotografie dei capi abbattuti (con indicazione in calce sulle fotografie o in allegato alle stesse, del sesso e della classe di età e del numero di fascetta inamovibile utilizzata).
 - le schede di intervento con il cane da traccia eventualmente compilate.
- In ogni caso, ogni volta che l'ATC lo richieda l'RCS è tenuto a comunicare l'elenco dei capi abbattuti e a consegnare tutte le schede compilate e il materiale in suo possesso.
49. E' vietato uscire in caccia di selezione dopo aver completato il Piano di prelievo assegnato nominativamente per il periodo indicato o nei periodi e nei giorni indicati dall'ATC (ad esempio in concomitanza con i censimenti primaverili del Cinghiale o di altre specie).
50. Entro la data di validità del Piano di prelievo, o in alternativa nella data stabilita annualmente dall'ATC, ogni cacciatore di selezione con capo assegnato e non ancora abbattuto deve riconsegnare all'ATC le fascette inamovibili non utilizzate.
51. Nel caso in cui un cacciatore dopo 15 uscite di caccia non abbia realizzato alcun prelievo, l'ATC può, insindacabilmente e inderogabilmente, riassegnare tutto il piano di prelievo o un'aliquota dello stesso ad altro cacciatore assegnato anche ad un'altra ZC, sentito l'RCS.
52. I cacciatori di selezione, qualora si rendessero responsabili di comportamenti illeciti, sia con riferimento alla vigente normativa venatoria sia con riferimento alle disposizioni del presente disciplinare saranno sottoposti a procedimento sanzionatorio. Per quanto concerne le competenze dell'ATC, saranno sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Comitato Direttivo dell'ATC, che potrà prevedere la sospensione dal prelievo in selezione da un minimo di 1 giornata di caccia ad un massimo di sospensione permanente dal prelievo selettivo; per quanto compete alla Regione, le fattispecie comportamentali saranno segnalate alla stessa dall'ATC per i provvedimenti di sua competenza.
53. Per la stagione venatoria 2017-2018, nelle more della formazione-abilitazione degli operatori abilitati al rilevamento biometrico (let. h comma 8 del RR 5/2014), i rilievi biometrici possono essere effettuati anche dai selecontrollori/selecacciatori ammessi al prelievo.
54. i selecacciatori ammessi in un ATC, possono esercitare il prelievo selettivo, solo se iscritti in un ATC che ha attivato la caccia di selezione e che i periodi di prelievo coincidano.

Modalità specifiche di esercizio della caccia di selezione al Cinghiale da adottare per la salvaguardia dell'Orso bruno marsicano nella ZPE e nella ZPC del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e nei SIC con presenza dell'Orso bruno marsicano di cui al Calendario Venatorio regionale 2017-2018

- I. Modifica delle cartografie riportanti le sottozone per la caccia di selezione (v. art. 26) per il posizionamento dell'operatore in caccia di selezione, con eliminazione di tutte le sottozone non adeguate per l'appostamento fisso, ovvero tutte le celle in cui si ha più del 50% occupato da tipologie vegetazionali "chiuse" bosco/macchia/arbusteto.
- II. Indicazione a priori, ed in accordo con il PNALM, o l'Ente gestore del SIC "Orso", delle singole sottozone che i cacciatori di selezione possono utilizzare per la caccia di selezione.
- III. Sospensione della caccia di selezione nei mesi di maggio e giugno; nel mese di giugno l'intervento in caccia di selezione potrà essere effettuato esclusivamente su richiesta di intervento a causa di danneggiamenti in agricoltura, previa comunicazione all'Ente Parco o all'Ente gestore del SIC Orso ed accertamento dell'assenza dell'orso nei pressi della zona danneggiata.
- IV. Sospensione della caccia di selezione su segnalazione del PNALM o dell'Ente gestore del SIC "Orso", in caso di zone particolarmente sensibili o in cui venga segnalata la presenza dell'Orso; l'ATC in questi casi provvede automaticamente alla sospensione della caccia di selezione con tempestiva comunicazione a tutti i selezionatori di interdizione delle sottozone indicate.
- V. Riattivazione del prelievo nelle sottozone al punto IV. solo su indicazione del PNALM o dell'Ente gestore del SIC "Orso".
- VI. Il cacciatore che opera nella ZPE e nella ZPC del PNALM o nei SIC "Orso" è obbligato, oltre alla registrazione delle uscite di caccia nelle bacheche (v. art. 29) a comunicare preventivamente la propria posizione tramite email (o altro metodo concertato) inviata all'ATC e al PNALM o all'Ente gestore del SIC "Orso".
- VII. L'elenco con i nominativi, gli indirizzi di residenza ed i recapiti telefonici dei cacciatori di selezione operanti in ZPE e ZPC del PNALM o nei SIC "Orso" è comunicato prima dell'avvio della caccia di selezione agli organismi di controllo (Regione, Polizia Provinciale, Sorveglianza PNALM, Carabinieri Forestali).
- VIII. È fatto obbligo al cacciatore di selezione di segnalare al PNALM o all'Ente gestore del SIC "Orso" l'eventuale avvistamento di esemplari di Orso.
- IX. È fatto obbligo all'ATC informare il PNALM o l'Ente gestore del SIC "Orso" di eventuali positività patologiche riscontrate tramite le analisi sanitarie obbligatorie sui cinghiali abbattuti.

ATC BARISCIANO

Integrazioni al Disciplinare per la caccia di selezione al Cinghiale negli AATTCC abruzzesi 2017/2018

- 1 bis. Salvo diverse disposizioni comunicate dall'ATC all'RCS o ai vice RCS e rese necessarie da condizioni particolari di rischio e di danno alle economie agrarie ed alla pubblica incolumità, nella caccia di selezione al Cinghiale per la stagione venatoria 2017/2018, è vietato il prelievo delle femmine adulte accompagnate dai classe 0, e/o allattanti (ovvero con presenza di latte nelle mammelle);
- 2 bis. L'abbattimento di una classe di sesso e/o di età non corrispondente a quella assegnata nominalmente al cacciatore di selezione nella scheda di autorizzazione al prelievo, è sanzionata con il mancato conferimento di uno o più capi alla successiva assegnazione del piano annuale. Nello specifico, gli errori di classe corrispondono alle seguenti penalità:

capo assegnato	capo abbattuto	penalità
0	M II	- 4 capi alla successiva assegnazione
0	F II	- 3 capi alla successiva assegnazione
0	M I	- 1 capo alla successiva assegnazione
0	F I	- 1 capo alla successiva assegnazione
M II o M I	F II	- 1 capo alla successiva assegnazione
F II	M II	- 2 capi alla successiva assegnazione
F I	M II	- 3 capi alla successiva assegnazione
M I	F I	- 1 capo alla successiva assegnazione
F I	M I	- 1 capo alla successiva assegnazione
M I	M II	- 2 capi alla successiva assegnazione

- 3 bis. L'errato prelievo di una classe di sesso e/o di età non corrispondente a quella assegnata nominalmente al cacciatore di selezione nella scheda di autorizzazione al prelievo, reiterato per più di 2 volte, è sanzionato con la sospensione del cacciatore di selezione dal piano di prelievo dell'anno successivo.
- 4 bis. Il completamento del piano di prelievo assegnato nominalmente al cacciatore di selezione è premiato con il conferimento di 2 capi in più alla successiva assegnazione del piano, fatta salva la disponibilità degli stessi nel piano di prelievo annuale.
- 5 bis. Al fine di contribuire attraverso la caccia di selezione alla mitigazione degli impatti del Cinghiale sulle attività antropiche e nella prospettiva di ridurre lo sforzo di caccia, è consentito, per la stagione venatoria 2017/2018, il foraggiamento del Cinghiale per fini attrattivi su punti di sparo.
- 6 bis. L'autorizzazione del foraggiamento subordinata a specifica richiesta scritta, inoltrata all'ATC BARISCIANO, da parte dei responsabili della caccia di selezione (RCS) delle macroaree e dell'area non vocata, in cui siano riportati, sia l'ubicazione cartografica dei siti di foraggiamento previsti, sia l'accettazione delle condizioni vincolanti di cui ai precedenti punti.
- 7 bis. La realizzazione del foraggiamento è assoggettata al rispetto delle seguenti condizioni:
- foraggiamento vincolato al solo utilizzo di mais da granella, eventualmente integrato in quantità massima di 1/3 sul totale con attrattivi specifici per il Cinghiale (olio di pesce, melassa, ecc.) e/o frutta o mangimi specifici (frutta o estratti di frutti e vegetali), purché non scarti alimentari e di macellazione ed altri rifiuti;
 - limitazione del foraggiamento presso i soli punti di sparo, da individuarsi esclusivamente in aree scoperte, incolti, prati stabili o radure boschive e/o arbustive (NO COLTIVI);
 - limitazione ad un massimo di n. 2 punti di foraggiamento ogni km² (MAX 2/100 ettari);

- quantità massima giornaliera consentita di foraggio pari a 1 kg per ciascun sito di foraggiamento autorizzato;
- obbligo di sospensione e rimozione del foraggiamento nei periodi di interruzione della caccia di selezione;

8 bis. Ai Responsabili della caccia di selezione (RCS) delle macroaree e dell'area non vocata è demandata la verifica e il controllo di tale attività nel rispetto degli articoli precedenti.

Servizio PIC (*Pronto Intervento Cinghiale*) e GrECi (Gruppo Emergenza Cinghiale)

L'ATC si può riservare delle quote di abbattimento distinte per macroarea o ZC finalizzate a specifici interventi da attivare su richiesta, con il meccanismo PIC (*Pronto Intervento Cinghiale*), in caso di insorgenza di gravi danneggiamenti in agricoltura, contingenti e non.

Ne consegue che, al fine di indirizzare il prelievo verso la prevenzione dei danni alle economie agrarie, l'ATC BARISCIANO, in sede di assegnazione dei capi da abbattere, si riserva la possibilità di indicare in via prioritaria le zone ed i periodi di intervento agli RCS e ai selecacciatori.

Gli agricoltori, attraverso l'apposito modulo scaricabile dal sito internet dell'ATC BARISCIANO, possono richiedere specifici interventi in caccia di selezione finalizzati alla tutela ed alla prevenzione di colture in atto, danneggiate e/o a rischio di danneggiamento.

Ad avvenuta segnalazione da parte dell'agricoltore, l'ATC entro 24-48 ore effettua un sopralluogo ed individua la tipologia prevenzione da realizzare, dispone l'immediato intervento attraverso la caccia di selezione.

A questo scopo verrà costituito un "*Gruppo Emergenza Cinghiale*" (GrECi), composto da selecacciatori non iscritti alle squadre. Il GrECi opererà in tutto il territorio dell'ATC e, in particolare, nei casi in cui i selecacciatori iscritti alle squadre non siano in grado di effettuare gli interventi richiesti dagli agricoltori. L'intervento del GrECi, le aree in cui esso opererà ed i tempi di operatività dello stesso saranno comunicati dall'ATC al RCS che provvederà ad informare i selecacciatori iscritti alla ZC. Le aree d'intervento del GrECi sono precluse, fino a conclusione del periodo di operatività dello stesso, ad ogni altro selecacciatore. La partecipazione agli interventi del GrECi avviene su convocazione inderogabile da parte dell'ATC che cercherà di garantire, di volta in volta, una equa partecipazione degli iscritti al gruppo, privilegiando prioritariamente criteri di prossimità di residenza rispetto all'area d'intervento.

Taratura carabina

Ogni selecacciatore e selecontrollore è tenuto a realizzare, prima dell'inizio degli abbattimenti, la prova di taratura dell'arma o delle armi con cui realizzerà le operazioni di prelievo. Detta prova di taratura, da tenersi presso un tiro a segno o poligono, dovrà essere realizzata su un bersaglio con diametro pari a 15 cm x 15 cm, e dovrà riportare in calce sullo stesso:

- a. denominazione, timbro o logo del tiro a segno o poligono e data in cui è stata realizzata;
- b. matricola dell'arma e modello delle munizioni con indicazione di marca, tipologia e peso del proiettile con cui è stata conseguita.

Le informazioni di cui alle lettere a. e b. devono essere attestate tramite firma del responsabile del tiro a segno o poligono, o del responsabile di linea o di un istruttore di tiro in esso operanti e presenti al momento della prova di taratura.

La prova di taratura ha validità annuale e deve essere detenuta da ogni selecacciatore e selecontrollore durante le operazioni di prelievo poiché autorizza ogni soggetto all'uso della specifica arma che lo stesso intenderà portare nelle operazioni di prelievo.

La prova di taratura è ritenuta valida se il cacciatore, con arma in appoggio colpisce ad una distanza di 100 metri con almeno 4 colpi su 5 esplosi il bersaglio 15 cm x 15 cm.

Nell'ambito delle operazioni di prelievo di cui al presente regolamento d'esercizio, possono essere detenute e trasportate esclusivamente le armi, regolarmente denunciate e di proprietà del cacciatore, e la tipologia di munizioni di cui alla prova di taratura.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle armi impiegate nelle attività di recupero dei capi feriti dai conduttori di cani da traccia.

NB: solo coloro che superano positivamente la prova di taratura possono operare in caccia di selezione e nel selecontrollo. Ciascun operatore dovrà esibire, al momento dell'assegnazione nominale dei capi, la certificazione rilasciata da poligono o campo di tiro autorizzato dell'arma (o delle armi) che si intendono utilizzare.

Il certificato di taratura della carabina dovrà essere esibita agli organi di vigilanza durante l'attività di caccia di selezione.

Servizio di recupero dei capi feriti con il cane da traccia

Nel caso di ferimento il selescacciatore è obbligato a seguire le indicazioni di cui all'art. 41 del "Disciplinare per la caccia di selezione al Cinghiale negli AATTCC abruzzesi 2017/2018". Il recupero degli Ungulati feriti è disciplinato ai sensi del Regolamento Regionale n. 01/2017, a cui si rimanda per qualsiasi approfondimento non riportato di seguito; l'attività di recupero da parte del conduttore e del proprio ausiliare ha validità sull'intero territorio regionale e può essere svolta anche per Province e ATC diversi.

Al conduttore (o all' RCS) vengono trasmesse tempestivamente le informazioni in caso di ferimento del cinghiale da parte degli selescacciatori. Il selescacciatore che ha effettuato il ferimento ha l'obbligo di supportare il conduttore del cane da traccia fornendo tutte le informazioni necessarie per agevolare il recupero stesso quali: *anschuss*, direzione di fuga, ecc.

Il conduttore ad operazione di recupero ultimata (sia con successo che non) compila l'apposita "Scheda di intervento con il cane da traccia", la consegna al cacciatore di selezione che ha effettuato il ferimento che a sua volta la consegna all'RCS (o ad un suo vice) assieme alla scheda di sparo e prelievo.

L'ATC BARISCIANO si riserva di individuare un referente per il Servizio di recupero dei capi feriti con il cane da traccia.

Sarà compito della segreteria dell'ATC compilare e tenere aggiornati annualmente gli elenchi dei conduttori abilitati, i contatti telefonici, il rinnovo delle abilitazioni dei cani e gli esiti dei recuperi e di comunicarli a tutti i cacciatori di selezione iscritti e in attività.